TRIBUNALE COMPETENTE

A GIUDICARE

I SENATORI, GENERALI NELL'ARMATA DI TERRA O DI MARE

IMPUTATI DI REATO MILITARE

PER

GIOVANNI DE-GIOANNIS GIANQUINTO

UFF. DELL' ORD. MAURIZIANO

Professore Ordinario di diritto amministrativo nella R. Università di Pisa già Professore in questa di Pavia, Avvocato presso la Corte di Cassazione di Torino, Membro dell' Accademia di Legislazione di Tolosa,

e

della Società Lombarda di Economia Politica di Milano.

PAVIA

TIPOGRAFIA IN DITTA EREDI BIZZONI

DI LUIGI ROYER-COLLARD E C.°

1866.

A' MIEI AMATISSIMI DISCEPOLI
NELLA
R. UNIVERSITA' DI PAVIA
CHE OFFRIRONO IL PETTO ALLE NEMICHE LANCIE
PER AMOR DELLA PATRIA
NEL 1859, 1866,
LASCIO IN QUESTO SCRITTO
UN AFFETTUOSO SALUTO DI COMMIATO

Se il **Consiglio di guerra,** od il **Senato** del **Regno** sia competente a giudicare su i processi di reati militari contro un Comandante in capo della forza armata di terra o di mare, membro del Senato.

Secondo i principii fondamentali del nostro diritto costituzionale il Senato del Regno, eretto in alta Corte di giustizia, è rivestito di giurisdizione speciale penale per ragione di *materia*, o di *persona*, o per ragione *mista* (1).

Il primo titolo si verifica nel caso di *crimini* di *alto tradimento*, o di *attentato* alla *sicurezza* dello *Stato;* il secondo ha luogo ne' giudizii di *reati* imputati ai *membri* dello stesso *Senato;* l'ultimo riguarda le *accuse* de' *Ministri* per *fatti* di *risponsabilità ministeriale*.

Questa dottrina non è che la sintesi degli art. 36, 37 del nostro Statuto (2).

Noi non entriamo quì a discutere la filosofia di cotesta giurisdizione speciale del Senato, *potere* essenzialmente *legislativo*, particolarmente nelle accuse di reati imputati ai Senatori (3). Noi non facciamo una critica di legislazione, ma sì un'applicazione di legge statuita. Accettato il principio per base, veniamo a risolvere in poche parole una questione di giurisprudenza pratica costituzionale, che può nascere nel caso,

in cui un Senatore, Comandante in capo della forza armata di terra o di mare, siasi reso colpevole di reato militare, sul punto di sapere, se a giudicare di tal processo sia competente il *Consiglio* di *guerra*, ovvero il *Senato* del *Regno*.

Se il reato, che venisse imputato a questo Comandante, presentasse tutti i caratteri essenziali, che costituiscono il crimine di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato, egli sarebbe indubitabile che la competenza a conoscerne apparterrebbe al Senato. La sua giurisdizione diffatti sarebbe fondata sulla ragion della *materia*, non già su quella della *persona:* il fatto imputato rientrerebbe allora, per sè stesso, nella disposizione testuale dell'art. 36 dello Statuto: non sarebbe la qualità della persona, ma si la natura della causa istessa, che costituirebbe in quella ipotesi il titolo giurisdizionale della Camera Senatoria. Un Consiglio di guerra sarebbe del tutto incompetente a giudicare un Senatore, anche fosse militare, accusato del crimine di alto tradimento. Cotesta incompetenza del tribunale militare, dimostrata dal titolo stesso dell' accusa, vizierebbe ogni sentenza ch'esso avesse potuto proferire; perchè desso avrebbe giudicato senza *potere;* nè v'ha più gran difetto giusta il canone di diritto processuale: *Nullus major defectus quam potestatis.* Quindi un tale accusato dovrebb' essere tradotto nanti l'Alta Corte de' Senatori, abbenchè un' Ordinanza Regia l' avesse rinviato davanti al Consiglio di guerra; perciocchè le ordinanze del Potere esecutivo non possono immutare le attribuzioni delle competenze stabilite dalle leggi, e specialmente dallo Statuto fondamentale. Si fu questo l'affare del Maresciallo francese Ney; e così fu giu-

dicato dal Consiglio di guerra con sentenza del 10 novembre 1815 (4).

Se all'incontro, escluso il carattere di crimine di tradimento, il titolo dell'accusa venisse limitato ad un reato semplice di disciplina militare propriamente detto, la competenza allora del Senato potrebbe per avventura parer dubbia; e la è questa precisamente la posizione della nostra questione.

Siffatta questione crediamo sia del tutto nuova nella nostra giurisprudenza, e per quanto sappiamo anche nell'estera, e specialmente nella francese, nè riteniamo vi esista alcun precedente di tal natura. Non la troviamo nè anco trattata dai commentatori più illustri della Carta Francese del 1814, e del 1830 (5), nè dagli scrittori di dottrina costituzionale (6), o da' penalisti teorici (7).

Il testo dell'articolo 37 dello Statuto, nella sua letterale disposizione, è generale ed illimitato: esso non fa alcuna distinzione di *reati. Il Senato*, dice l'articolo, *è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.*

L'art. 37 stabilisce nel Senato una giurisdizione per ragion di *persona*. Egli basta che si tratti di giudicare dei Senatori in materia penale, acciò il Senato sia il solo giudice competente. Siccome nell'articolo 36 si attribuisce al Senato una giurisdizione penale per sola ragione di *materia*, alloraquando si tratti di giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato; così nell'articolo 37 si attribuisce allo stesso Senato una competenza speciale per solo titolo della persona, allorquando si tratti di giudicare di reati imputati a Se-

natori. Or siccome nei casi di competenza per ragion di materia si ha riguardo soltanto alla natura della causa, qualunque sia la persona interessata; così nei casi di competenza per ragion di persona, si ha riguardo alla sola qualità personale, qualunque sia la materia e la causa. Parrebbe adunque doversi dire che il Senato sia solo competente a giudicare dei reati imputati a' suoi membri, qualunque sia la natura del reato, militare o comune; siccome nel caso dell'art. 36 il solo Senato è competente a giudicare dei crimini di alto tradimento, qualunque ne sia l'autore.

Alla interpretazione grammaticale parrebbe ancora associarsi la interpretazione logica. O che lo spirito del Potere costituente sia stato quello che i Senatori non potessero essere giudicati che dai loro Pari a somiglianza del privilegio dei signori feudali presso gli antichi popoli di razza germanica sotto l' impero del diritto feudistico; o che siasi voluta guarentire la indipendenza del Senatore, nelle sue funzioni, rimpetto al Potere esecutivo, il quale per l'intermezzo del potere giudiciario, su cui egli ha una influenza considerevole a fronte ancora della inamovibilità de' giudici, potrebbe disorganizzare le assemblee legislative, escludendone i membri che paventasse; nell'una e nell'altra ipotesi la logica dell' art. 37 parrebbe essenzialmente applicabile a *tutti i reati*, anche militari, commessi da' Senatori: lo spirito del Legislatore li comprenderebbe tutti.

Queste considerazioni tuttavia non reggono, per nostro avviso, ad una profonda analisi. Qui non bisogna perder di mira il punto capitale della materia, che domina la questione, la specialità della disciplina

militare. E i testi legislativi, per quanto ampii e generali nelle parole, debbonsi interpretare secondo l'indole della materia, cui si riferiscono, benchè talvolta ci sia mestieri discostarci dalla stretta proprietà dei vocaboli (8).

La disciplina militare è la legge suprema di tutta l'armata, dal generale o comandante in capo fino al semplice soldato. Se un generale di divisione, o comandante di una squadra navale, avesse violati i proprii doveri in una campagna o spedizione; se si dovesse arrestare e punire un colonnello, un maresciallo di campo, membro del Senato, che avesse disobbedito, e posto a rischio l'onore e la fortuna delle nostre armi, e la salvezza dell' esercito o della flotta; si dovrebbe egli attendere un ordine del Senato acciò si potesse procedere contro di lui, o dovrebbesi inceppare la pronta e più severa azione del Consiglio di guerra, cotanto richiesta dalla disciplina militare, per la prerogativa personale dell' ufficiale, che fosse Senatore? Or se mutisi anche l'ipotesi, e invece di un generale di divisione, o di un colonnello, si trattasse di un comandante in capo, non perciò s'immuterebbe la ragione del diritto. Ed anzi la si rinforzerebbe; perocchè quanto più la violazione della disciplina e delle leggi militari viene dall'alto, d'altrettanto cresce il danno del ritardo della punizione, e delle pastoie delle prerogative personali.

Il Consiglio di guerra in tutti i paesi è il giudice naturale dei militari, il tribunale di sua natura investito di giurisdizione a conoscere de' crimini, e delitti, e delle colpe militari. Due principii hanno generata la legittimità di cotesta giustizia militare. Il primo si è di alto ordine *politico*, ed è una ragione di

Stato sovrana: la indipendenza della Nazione non è guarentita che dalle armate: l' armata non può esistere che col rigoroso adempimento degli alti doveri, che le son proprii; e la piena guarentigia di questi doveri si sta in una giustizia ferma, severa e pronta, che ne punisca i violatori. L'altro principio si è quello di una giustizia essenzialmente *retributiva:* i tribunali militari, essi soli, possono pienamente comprendere ed i doveri militari, ch'è mestieri rispettare, e le circostanze, che ponno modificarne il carattere: quinci deriva l'adeguata proporzione della colpa e della pena. Questi due principii d'ordine *morale* e *politico*, che costituiscono la ragion di essere dei tribunali militari, i due interessi, che questi tribunali rappresentano, escludono essenzialmente ogni deroga, ogni eccezione, che si volesse fare alla loro autorità; perchè questa risulta dalla natura medesima, e dai rapporti immutabili delle cose. Perciò i Consigli di guerra sono per ragione e per legge i *giudici naturali* dei *militari* ne' processi di *reato militare.* Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, dice l'art. 71 dello Statuto. I Consigli di guerra, sebbene siano tribunali *speciali*, non sono nel novero di que' tribunali o di quelle commissioni *straordinarie* vietate dallo Statuto; perchè non hanno il carattere odioso di specialità a *un certo tempo*, ad *un certo luogo*, a *certi determinati individui*, che distingue le Commissioni *straordinarie*, e che le rende stromenti di oppressione, e di tirannide in mano ad un Despota. I Consigli di guerra, abbenchè tribunali speciali, sono nel senso dello Statuto tribunali nella loro sfera ordinarii: i loro membri son giudici naturali, perchè assegnati a *priori* dalla Legge.

La è dottrina fondamentale di diritto pubblico (9).

L' art. 37 dello Statuto costituisce una competenza privilegiata, una giurisdizione eccezionale: esso è una deroga al principio generale e supremo della eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla Legge. Dunque, giusta i canoni d'ermeneutica, il testo dell'art. 37 debbe interpretarsi restrittivamente più che si possa, acciò quanto meno si riceda dal diritto comune, e meno si distolgano i cittadini da' loro giudici naturali (10). *Quod contra rationem juris,* c'insegna il giureconsulto Paulo, *receptum est, non est producendum ad consequentias.* E Giuliano: *In his quæ contra rationem juris constituta sunt, non possumus sequi regulam juris* (11). Quinci l'aforismo della dottrina interpretativa: Nelle leggi eccezionali al diritto comune non si segue la regola di estendersi la legge a casi simili per identità di ragione. Bacone da Verulamio lo proclamò nelle sue *Legum Leges:* In statutis, quæ jus comune abrogant, non placet procedi per similitudinem ad casus. In casibus omissis, deducenda est norma legis a similibus; sed caute, et cum judicio. Circa quod servandæ sunt regulæ sequentes. Ratio prolifica, exceptio sterilis esto, nec generet casus. Itaque quod contra rationem juris receptum est, non trahendum est ad consequentias (12).

La giurisprudenza e la dottrina costituzionale, universalmente accettate, hanno fatto già uso di cotesto criterio d'interpretazione quanto al detto art. 37 dello Statuto. Non ostante i termini generali « dei *reati* imputati ai suoi membri », ormai è indubitato che dessi non abbracciano tutte le infrazioni comprese sotto la denominazione di *reato* comune, e che la competenza del Senato è limitata ai reati puniti con pena afflittiva o infamante (13).

Sopra ciò i Consigli di guerra sono composti d'individui esperti e ben competenti delle materie speciali alla competenza loro assegnate: dessi conoscitori tecnici delle cose militari, dessi soli possono coscienziosamente apprezzare la condotta di un generale d'armi in una campagna, o spedizione, e pronunciare giustamente sulla colpevolezza di lui. Il Senato, abbenchè alto Corpo rispettabile dello Stato, come potrebbe, ad eccezione di pochi membri, dare un adeguato giudizio della imputabilità dell' accusato, la quale dovesse derivarsi da ignoranza, o da avvertita violazione dell' arte militare, o della moderna tattica navale, ovvero prendere a calcolo tutte quelle circostanze di tempo, luogo e simili, che determinano la posizione di un generale in un attacco, e quindi influiscono sul giudizio, come dicono, *discrezionale* del grado di colpabilità dell'accusato? Noi non crederemo mai abbia voluto la legge fondamentale creare nel Senato un tribunale, che mentre distogliesse l'imputato da' suoi giudici naturali, che nel caso, dicemmo, sono i Consigli di guerra, non fosse assai esperto, almeno nel gran numero de' suoi membri, di quelle nozioni affatto necessarie a pronunciare una giusta sentenza. A quest'inconveniente sarebbe posto senza dubbio un qualche riparo con la organizzazione di un alto giurì speciale nel seno del Senato, quasi come in Francia si è stabilito un giurì presso l'*Alta Corte di giustizia* col Senatoconsulto 10 luglio 1852. Ma nel nostro organismo costituzionale siffatto instituto non esiste. In questo caso, se un comandante in capo o generale, senatore, venisse con sentenza del Senato dichiarato colpevole di prevaricazione militare, e quindi di aver offeso l' onore nazionale dell' esercito

o della flotta; quale porta fatale non lascicreste voi aperta a questo condannato di sfuggire, o almeno di tener perplesso il tremendo tribunale della pubblica opinione, che ne' popoli liberi vale il tutto, quasi fosse stato condannato da uomini incompetenti! egli oserebbe di faccia al Pubblico fare appello al giudizio d'uomini dell'arte militare: *essi*, e'direbbe, *essi mi avrebbono assoluto.*

Noi siamo lieti di vedere questa nostra teorica consacrata col Senatoconsulto Francese del 28 fiorile anno XII. Con questo Senatoconsulto, dopo d'essersi instituita un'*Haute Cour Impériale* per giudicare dei reati commessi da' grandi Dignitarii dell'Impero, dai Senatori, Consiglieri di Stato e simili, de' fatti di risponsabilità Ministeriale, e de' crimini contro la sicurezza interna od esterna dello Stato, statuendosi quanto ai *generali senatori*, fu prescritto nell'art. 101, N. 4 = sans préjudice, à l'égard des généraux de l'armée de terre ou de mer, des poursuites *de la juridiction militaire*, dans le cas déterminés par les lois = (14).

Il celebre procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dupin, nel suo *Discours de Rentrée* del 1847 dicea nanti la Corte Regolatrice: On s'est demandé si cette juridiction de la Cour des Pairs sur ses membres, bien que générale, ne devrait pas néanmoins soffrir exception à l'armée, dans l'intérêt de la discipline militaire, pour *les Pairs qui en font partie.* Une exception de ce genre se trouve écrite dans le senatus-consulte du 28 floréal an XII qui, en établissant une haute Cour pour juger le princes, dignitaires, ministres, et autres grands fonctionnaires de l'Empire, ajoutait en ce qui touche les généraux:

« Sans préjudice des poursuites de la juridiction militaire dans les cas déterminés par les lois. » En effet, diceva il sommo legista, on ne conçoit guère que, dans une armée en campagne, un général en chef fût, même aujourd'hui, obligé d'attendre un arrêt de la Chambre des pairs, pour faire arrêter ou punir un colonel ou maréchal de camp pair de France qui aurait désobéi, et compromis l'honneur ou la fortune de nos armes et le salut de l'armée (15). La quale autorità del Dupin pare a noi su questo punto di tanto più grave momento, in quanto che egli stesso, il Dupin, fu il relatore del Progetto, che divenne la Carta costituzionale del 1830 (16).

A' nostri giorni noi vedemmo in Francia instituita una nuova Alta Corte di giustizia con la Costituzione del 14 gennaio 1852 per giudicare delle stesse persone, e de' medesimi reati, di cui conosceva l'Alta Corte sotto il Primo Impero.

Or bene noi leggiamo nell'art. 1, § 2, art. 6, § 3 del Senatoconsulto 4 giugno 1858, che le disposizioni, che rendono i Senatori giudicabili soltanto dall'Alta Corte, e richiedono la previa autorizzazione del Senato, non sono applicabili ai Senatori militari, i quali per i reati militari sono lasciati sotto la giurisdizione de' Consigli di guerra (17).

Le esposte considerazioni ci portano a conchiudere che la competenza a giudicare de' reati militari commessi da generali di esercito, o da comandanti di forza navale, membri del Senato, non appartiene al Senato medesimo, ma sì ai tribunali militari instituiti dalle leggi speciali. Per la qual cosa siamo d'avviso che il Potere esecutivo, geloso e severo custode della salvezza dello Stato, e dell'onore Nazionale, possa e

debba richiedere che un Senatore, militare di terra o di mare, imputato di prevaricazione de'suoi doveri militari, venga processato, e giudicato dal Consiglio di guerra, senza che desso leda la prerogativa giurisdizionale del Senato, o violi in altra parte la Legge costituzionale. E per conseguente l'imputato non avrebbe alcun diritto di opporre a quel Consiglio la eccezione *declinatoria* del *foro*, e laddove per lui si opponesse, la si dovrebbe rigettare.

Pavia 20 Agosto 1866.

NOTE

(1) *Statuto del Regno*, art 36, 37. In Francia si osservava lo stesso diritto sotto l'impero della Carta del 1814, art. 33, 34, e di quella del 1830, art. 28, 29. La Costituzione dei 1848 avea stabilita un'Assemblea legislativa nnica e permanente, art. 20; per gindicare del reati politici avea eretta nna speciale *Alta Corte di giustizia*, art. 68. La competenza di questa Corte, ln quanto alla risponsabilità degli agenti del potere, era limitata al Presidente della Repnblica, ed ai Ministri. Gli altri funzionarii doveano essere gindicati, o dal tribunali ordinarii, o dal Consiglio di Stato, secondo i casi che sarebbono stati stabiliti con nna legge organica. Qoanto ai membri dell' Assemblea Nazionale, essi non potevano, per la sola loro qualità personale, invocare la giurisdizione speciale dell' Alta Corte; perchè l'art. 37 della Costituzione si limitava a stabilire che dessi non potevano essere arrestati o processati che ln virtù di un' autorizzazione dell' Assemblea. — Sotto l' attuale Costituzione del 14 gennajo 1852 il Senato in Francia ha il carattere di un potere eminentemente conservatore del patto fondamentale e delle pnbbliche libertà, art. 25; e sotto questo rapporto gli sono attribuiti tre ordini di poteri, legislativo, costituzionale, governativo, non però potere giudiziario.

L'art. 54 ha costituito un'*Alta Corte di giustizia*, ch'è stata poi organizzata con due Senatoconsulti, l'uno del 10 luglio 1852, l'altro del 4 giugno 1858, per giudicare senza appello o ricorso in cassazione dei crimini dl alto tradimento e di attentato alla sicurezza interna od esterna dello Stato, del fatti di risponsabilità ministeriale, e dei reati commessi dai Principi, dai Ministri, da' Senatori, Consiglieri di Stato ecc. Ved. Laferrière, *Droit public et administr.* tom. I, liv. 1, chap. 2. — Batbie, *Traité théor. et prat. de droit pub. et administr.*, tom. III, n. 371-81 — Dalloz, *Répertoire*, v. *compétence crimin.*, chap. 4, n. 667 — 741 — Morin, *Répert. de droit crim.* v. *Haute-Cour* — Trébutien, *Cours élém de droit crim.* tom. II, P. 2, sect. 11

In Inghilterra v'ha un'*Alta Corte del Parlamento*, che giudica i processi de' grandi colpevoli fuori delle regole ordinarie, lord o membri della Camera de' Comuni, secondo il metodo delle accuse parlamentari. Un membro della Camera de' Comuni non può essere accusato davanti all'alta Camera per crimine capitale, bensì per altri delitti: un pari può esserlo per un crimine qualunque. V'ha poi la *Corte del gran siniscalco* per esaminare e giudicare le accuse contro i pari, per crimine di tradimento o di *fellonia*, o di non-rivelazione dell'uno e dell'altra: questa Corte è composta di Lordi. Ved. Blackstone, *Comm. des lois anglaises* liv. IV. chap. 19 — I. Rey,

Des institut. judic. de l' Angleterre, tom. 2, trois. cl., chap. 1, § I; § II, art. VIII — Tommlins, *Law Dictionary*, v. *Parliament, Peers* — Delolme, *Constit. de l' Anglet.* — Jouffroy, *Constit. de l'Anglet.* — Rudolf Gneist, *Das heutige Englische Verfassungs-und-Verwaltungsrecht*, tom. 1. — Eduard Fischel, *Die Verfas. Englands* — de Tocqueville, *Démocrat. en Amér.* t. 1, chap. VII.

La Costituzione del Belgio del 7 febbrajo 1831 non ha ammesso un tribunale speciale nel Senato investito di giurisdizione politico-giudiziaria. Essa ha lasciato le cose sotto l' impero del diritto comune. Le questioni di responsabilità ministeriale, anche sotto il rapporto penale, sono di competenza della Corte di Cassazione, che pronuncia a camere riunite, come alta Corte di giustizia, art. 50. Ved. De Fooz, *Le droit administratif Belge*, tom. I — Bivort, *Comm. sur la Constit Belg.*, art. 50 — Batbie, *Cours théor. et prat. de droit publ. et admin.* tom. III, n. 416.

In quanto al diritto pubblico degli Stati Uniti d' America del Nord, ved. De Tocqueville, *Démocratie en Amérique*, tom. 1, chap 7 — Story, *Comment. sur la Constit. des Etats-Unis*, tom. 1, chap. 8, 9, liv. 3, *The Federalist*, n. 15 — 22, 78 — 83 — Thomas Sergeant, *Constitutional law*

Per la costituzione dell' Olanda del 3 ottobre 1848, ved. Pinto, *Nederlandsche Staats Wetten* — de Bosch-Kemper, *Nederlandsche Staatsregt*, §. 111 — 135.

In quanto alla Spagna vedasi la Costituzione del 1845 ristabilita coi Decreti 13, 14 ottobre 1856, e Colmeiro, *Derecho administrativo Espanol*, tom. 1.

Per la Germania, per l' Austria, la Svizzera, la Grecia, vedasi Batbie, *Droit Constit. compar.*, n. 433 — 480.

(2) « Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera de' deputati. In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità » art. 36 — « Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. » art. 37.

(3) Ved. Benjamin Constant, *Cours de polit. constitut.* tom. I, chap. VIII — Berriat-Saint-Prix, *Comm. sur la Charte Constit.* art. XXIX — Rogron, *Cod. Polit.* art. 28, 29 — Pinheiro-Ferreira, *Observ. sur la Charte* art. 28, 29; *Cours de Droit public*, tom. I, N. 113, 117; *Manuel du Citoyen*, §§ 334 e segg.; *Proj. de Lois Organ.* II, 34, 81, 339, 483. — Casanova, *Les. di diritto costit.* — Romagnosi, *Scienza delle Costituz.*, P. 2, lib. 1, cap. VIII — Castiglioni, *Della Monarchia Parlam.* tom 1, P. 1, capo 2, capit. IV; tom. 2, cap. 1, capit. III. — Peverelli, *Comm. intorno allo Statuto*, art. 36, 37. — Solimene, *Corso di dir. costituz.* tom. 1, cap. XXII; tom. 2, art. 48 — Montesquieu, *Esprit des lois*, liv. XI, chap. VI. — Cherbuliez, *Théorie des Garant. Constit.* tom. 2, chap. 2, sect. I.

(4) Dalloz, *Répert. de Législ.* etc. v. *compétence crim.* N. 711, sq. — Merlin, *Quest.* v. *Incompétence* — Dupin, *Réquis. Plaid.* etc. tom. 3, p. 365 — 80:

tom. 9, p. 210 — Morin, *Répert. de droit crim.* v. *Haute-Cour*, N. 5. — Voulabelle, *Cento giorni* etc. tom. 4, cap. 3.

(5) Rogron, *Code Polit.* art 29 — Berriat-Saint-Prix, *Comm. sur la Charte*, art. 29. — Pinheiro Ferreira, *Observ. sur la Charte* — Lanjuinais, *Constit. de la Nat. Franç.* chap. X. —

(6) Hello, *Du Régime Constit.* — B. Constant, *Cours de Polit Constit.* tom. 1. — Serrigny, *Traité du droit publ. des Franc.* — Berriat-Saint-Prix, *Théorie du droit constitut. Français* — Laferrière, *Droit constitut.* chap. 2. — Foucart, *Elém. de droit publ. et admin.* — Ducrocq, *Cours du droit administratif*, Not. Prélim. — Batbie, *Droit public.* tom. II, III.

(7) Faustin Hélie, *Traité de l'instr. crimin.* tom. 3, § 155. — Legraverend, *Traité de législat. crim.*, tom. 2, p. 627. — Rauter, *Traité théor. et prat. du droit crim. Franç.*, tom. 2, liv. IV. tit. 1. — Tréhutien, *Cours élém. de droit crim.*, tom. 2, P. 2, sect. 2. — Ortolan, *Droit Pénal*, liv. 2. — Berriat-Saint-Prix, *Cours de droit crimin.*, P. 1, sect. 1, art. 2, 3. — Morin, *Répert. de droit crim.* v. *compétence*, sect. IV. § 3; v. *Haute Cour* — Dalloz, *Répert.* v. *compétence criminelle*, chap. 4; v. *droit constitutionnel.*

(8) Montesquieu, *Esprit des lois*, liv. 26, ch. 1 sq., liv. 29, ch. XIII. — Mailher de Chassat, *De l'interprét. des Lois*, liv. 2. § CXXXI; *Règles Génér. d'Interprét.* XXIX. — Eckhard, Diss. 1ª *De interpret. Legum.* — Everhard, in *locis legal.* — Domat, *Lois Civiles*, tom. 1, chap. XII; sect. 2, art. XV. — Dupin, *Notions sur le droit*, § XIX. — Forti, *Istit. Civili*, lib. 1, cap. IV. — H. de Saint-Albin, *Logique judic.*, § XII. —

(9) Rogron, *Cod. Polit.* art. 53, 54. — Berriat-Saint-Prix, *Comment. sur la Charte*, art. 53, 54. — Berriat-Saint-Prix, *Théorie de droit constit. franç*, art. 4. — Macarel, *Éléments de droit polit.*, tit. 3 chap. 2, sect. III, § 3, article VI — B. Constant, *Cours de Polit. Constit.* chap. V, XVIII — Batbie, *Droit Public et admin;* tom. III, chap. 14 — Rauter, *Traité de droit crim.* tom. 2, N. 628, 628 *bis* — Romagnosi, *Scienza delle Costituz.* P 2, lib. 3, tit. 1 — Castiglioni, *Della Monarchia Parlam.* tom 1, P. 1, capo II, capit. 4 — Solimene, *Corso di dir. costituzion.* tom. 1, cap. XXVI, § 4; tom. 2, articolo 83 — Dalloz, *Répert.* v. *compét. crim.*, chap. 4 — Morin, *Répert.* v. *commissions, tribunaux milit.* — Ortolan, *Éléments de droit pén;* liv. 2; tit. 1, chap. 2, § 12 — Pinheiro-Ferreira, *Observ. sur la Charte*, art. 29, 53, 54.

(10) Mailher de Chassat, *De l'interpret. des Lois*, Règl. 2; liv. 2, sect. 2, § CVII — Thibaut, *Théorie de l'interpret. des lois*, § 19, 20 — H. Donellus, *Commentar. jur. civ.* cap. 14, N. 10 — H. de Saint-Albin, *Logique judiciaire*, § X, N. 155 — Forti, *Istit. Civ.* tom. I. lib. 1, cap. 1 — Forsterus, *De Interpr. leg.* lib 2, Reg. V, X XIV — Menocchio, *Consil* 513, N. 12, *Com.* 141, N. 18.

(11) L. 14. ff. *De Legibus*, l. 15 eod. Ved. Dupin, *Prolegomena Juris*, tit. 1, art. 3 — Domat, *Lois Civ.* Tit. 1, sect. 2, N 15.

(12) Bacone, *Legum Leges*, seu Tract. de Fontibus universi juris, Aphor. XI, XIV — Ved. Dupin, *Adnotat.* ad Legum Leges Fr. Baconii — Arró, *Commenti alle Leggi delle Leggi* di F. Bacone, afor. XI, XIV.

(13) Corte di cassazione Francese, sent. 25 maggio 1833 in causa *Vil-*

legontier. Ved. Le Sellyer, *Traité de droit criminel*, N. 785 — Parant, *Lois de la Presse*, pag. 253 — Rogron, *Cod. Polit.* art. 29 — Berriat-Saint-Prix *Comment. sur la Charte*, d. art. 29 — Trébutien, *Cours de droit crim*, tom. 2, P. 2, sect. 2. — F. Hélie, *Traité de l'instruct. crim.*, tom. 3, § 155. Questa è l'opinione più generalmente adottata dai moderni pubblicisti. Ne dissentivano tuttavia Merlin, Legraverend, Carnot, Henrion de Pansey, Mangin, Rauter, Boitard.

(14) Dalloz, *Répert.* v. *Droit Constitutionnel*, art. 2, § 2, pag. 322, tom. 18.

(15) *Réquisitoires, Plaidoyers, et Discours de Rentrée* par M. Dupin, Paris — 1850, tom. VII, pag. 126.

(16) Rogron, *Cod. Politique*, art. 6, p. 99, 100, Paris — 1843